

# Rapporto

numero

**6112 R**

data

2 febbraio 2009

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 2 settembre 2008 concernente la modifica della Legge sulle scuole professionali (Lsp)**

La Commissione scolastica ha esaminato le modifiche della Legge cantonale sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, che sono state proposte dal Consiglio di Stato nel messaggio 6112 del 2 settembre 2008, e invita il Gran Consiglio ad accoglierle quasi integralmente.

Il settore professionale è regolato dalle seguenti leggi:

- Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr);
- Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998;
- Legge cantonale sulle scuole professionali (Lsp) del 2 ottobre 1996.

Entrambi le leggi cantonali, Lorform e Lsp, sono leggi d'applicazione del diritto federale. La Lsp inoltre è legge d'applicazione del diritto intercantonale (Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, per quanto riguarda il certificato di scuola specializzata e di maturità specializzata) e funge da base legale per le scuole professionali di diritto cantonale (liceo artistico integrato nel Centro scolastico per le industrie artistiche). La Scuola cantonale di commercio cantonale è per parte sua disciplinata dalla Legge cantonale sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

### Adeguamenti principali

L'adeguamento della Lsp è necessario per tener conto dell'evoluzione delle normative del diritto federale e intercantonale avvenuto nell'ultimo decennio, ma soprattutto con la già citata nuova Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, normative riguardanti:

- i pretirocini, i corsi di preparazione o propedeutici, che possono essere organizzati anche nella forma di frequenza a tempo parziale (art. 6);
- i provvedimenti temporanei per affrontare la mancanza di posti di tirocinio in taluni rami, segnatamente l'istituzione di sezioni di scuole professionali di base a tempo pieno (art. 11), l'accoglimento negli anni di base del tirocinio esistenti in varie professioni di giovani senza contratto di tirocinio aziendale e il sostegno individuale, che va prevalentemente a chi stipula dei tirocini biennali o effettua dei pretirocini (art. 12);
- la persona di riferimento per le persone in formazione, che è il docente di classe (art. 14);
- la formazione pratica degli studenti a delle scuole professionali a tempo pieno, che può avvenire anche nelle aziende virtuali di pratica professionale (art. 17).

Si tratta indubbiamente di misure utili anche ad affrontare il difficile momento di crisi economica, che toccherà anche la formazione professionale. In particolare l'art. 11 dà una base legale a soluzioni già pragmaticamente adottate, ossia a consentire la frequenza degli anni di base del tirocinio nella trentina di professioni in cui esiste e in cui, a rigore, non si potrebbe entrare senza un contratto di tirocinio con un'azienda, ad esempio nell'anno di base del tirocinio degli apprendisti disegnatori vari, oppure degli apprendisti informatici, oppure dei meccatronici, ecc.). La condizione che si pone è che il contratto sia stipulato entro un termine ragionevole, evidentemente prima della fine dell'anno, e in genere questo accade, con l'aiuto anche della scuola. L'istituzione di anni di base del tirocinio o di nuove sezioni di scuole a tempo pieno (scuole d'arti e mestieri o d'arte applicata, ecc.) sarà una misura meno probabile, anche per i risvolti finanziari più importanti che essa ha. Per l'istituzione di sezioni a tempo pieno si può pensare a professioni tecniche, che non richiedono officine o laboratori importanti, oppure che possono appoggiarsi a centri di corsi interaziendali esistenti, per esempio nelle arti grafiche, oppure nei parrucchieri.

### Elenco delle scuole

Le scuole professionali sottoposte alla Lsp sono elencate agli art. 13 Lsp (scuole professionali di base) e all'art. 20 Lsp (scuole specializzate superiori).

Tra le scuole professionali di base all'art. 13 figurano per la prima volta, alla lett. d, le scuole di musica e di arte, segnatamente il liceo artistico: per quanto riguarda la musica si tratta, per ora, dei corsi professionali di musica del Conservatorio della Svizzera italiana e della Scuola di musica moderna, che preparano agli esami di entrata ai corsi di bachelor delle scuole universitarie di musica, ma non sono esclusi ulteriori sviluppi, sia nell'ambito della musica, sia più in generale nell'arte. È in corso, per esempio, l'elaborazione di un'ordinanza sulla formazione di base triennale di danzatore/trice di scena, con il progetto di aprire dall'estate di quest'anno due sezioni sperimentali a Zurigo e a Losanna, collegate con i due teatri locali. Interessi in materia sono presenti anche nel Cantone Ticino, in cui operano 33 istituti di danza, che stanno organizzandosi in tal senso.

All'art. 20 il capoverso 3 assimila alle scuole professionali superiori i centri di formazione per adulti: Centro di formazione dei formatori, Centro di formazione per enti locali e Corsi per adulti. Manca inoltre il Centro di formazione e sviluppo (amministrativamente sotto il DFE), che si occupa della formazione permanente per gli impiegati dell'Amministrazione cantonale, la quale potrebbe avere sinergie con il Centro di formazione per enti locali. Per la problematica si richiama la risposta del Consiglio di Stato dell'11 aprile 2008 all'interrogazione n. 79.08 di Sergio Savoia (*Il CFEL diventa scuola: quali basi legali?*). L'assimilazione tout court alle scuole professionali superiori di 3 centri sarebbe dispendiosa, se significasse la creazione di 3 direzioni: tale non è l'intento del Dipartimento educazione, come evidenziato nel commento all'articolo 20 Lsp a pag. 15 del messaggio. Si invita il Consiglio di Stato a procedere a una soluzione amministrativamente razionale, che preveda la creazione delle necessarie sinergie a livello amministrativo e direttivo (creazione di un unico centro, includendo il CEFOS, ad es.). Il DECS segnala che dal profilo organizzativo dal settembre 2008 già sono state riunite le direzioni dei Corsi per adulti e del Centro di formazione per formatori, anche se a metà anno vi si è dovuto rinunciare per problemi personali del direttore. Per il settembre 2009, proprio in forza dell'assimilazione, il Centro di formazione per enti locali sarà integrato nella Scuola specializzata superiore di economia (e amministrazione), ossia la precedente Scuola superiore d'informatica di gestione, che riunirà appunto i cicli di studio in informatica di gestione (a tempo pieno e parallelamente all'attività professionale), in economia

(parallelamente all'attività professionale, in collaborazione con la Società impiegati di commercio Ticino) e in amministrazione pubblica (corsi per segretari comunali, funzionari amministrativi, consulenti in sicurezza sociale, tutori, specialisti in assicurazioni sociali con attestato professionale federale, agenti ausiliari di sicurezza con diploma cantonale, agenti di sorveglianza e sicurezza con attestato professionale federale, ecc.). Queste competenze aggregative sono peraltro date al Consiglio di Stato dall'art. 2, cpv. 2 del disegno di legge.

### Formazione pedagogica

L'art. 23 della Lsp dà la base legale per la collaborazione tra il Cantone e l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), previsto dall'art. 48, cpv. 4 della legge federale. Alla luce del messaggio sul passaggio dell'Alta scuola pedagogica nella SUPSI, la Commissione scolastica auspica un'integrazione maggiore della formazione pedagogica svolta in Ticino, con l'intento di razionalizzarla per i docenti delle scuole cantonali (es. evitare formazioni pedagogiche in doppio per i docenti attivi nel settore professionale e nelle altre scuole cantonali) e di ridurre i costi amministrativi. Si invita il Consiglio di Stato ad adoperarsi affinché l'IUFFP possa partecipare attivamente a questo processo integrativo.

In effetti l'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003, all'art. 46, cpv. 3, lett. b, regola, attraverso un complemento di formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio, l'equivalenza dell'abilitazione all'insegnamento liceale con quella all'insegnamento nelle scuole professionali di materie, ma non ci sono disposizioni all'inverso, salvo quelle generiche dell'art. 7 cpv. 5 del Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità, del 4 giugno 1998, secondo cui *"studi precedentemente effettuati, rilevanti per l'ottenimento del diploma, in particolare una formazione di docente per un altro livello, sono presi in considerazione in modo adeguato"*.

### Il tirocinio biennale

È ancora prematuro fare un bilancio del tirocinio biennale, perché esso si accompagna ancora con la formazione empirica ed eventuali problemi provocati dall'uno, come per esempio un'eventuale riduzione dei posti di tirocinio offerti nei settori professionali in cui è stato introdotto, possono essere compensate dall'altra in quei settori in cui essa è ancora in vigore.

Alcune tendenze si delineano: i tirocini biennali mediamente pongono esigenze più elevate della formazione empirica, che poteva essere adattata alle potenzialità del singolo individuo. Lo strumento del sostegno individuale speciale (art. 18, cpv. 2 LFPr) alle persone in formazione con difficoltà di apprendimento non riesce sempre a colmare le lacune. All'interno del tirocinio biennale si delineano grosso modo tre popolazioni: coloro che raggiungono gli obiettivi di formazione, coloro che li raggiungono con difficoltà solo con il supporto del sostegno individuale speciale e magari non interamente e coloro che non riusciranno, neanche con il supporto del sostegno individuale speciale, a raggiungere gli obiettivi se non in misura molto limitata (per esempio giovani in provenienza dall'educazione speciale). Per questa ragione ci si sta interrogando a livello svizzero sulle soluzioni da offrire a quest'ultima popolazione e in alcuni Cantoni, soprattutto romandi, si sta facendo strada l'ipotesi di un nuovo curriculum.

La Conferenza dei direttori degli uffici della formazione professionale ha raccomandato prudenza in materia di soluzioni alternative, per evitare di creare ulteriori categorie di apprendisti in offerte per lo più di carattere cantonale. Si vorrebbe attendere che i tirocini

biennali si diffondano in tutti i settori professionali, che si possa valutare l'efficacia del sostegno individuale speciale, che i titolari del certificato di formazione pratica rilasciato superando gli esami al termine del tirocinio biennale o, in assenza di questo, del certificato delle competenze acquisite allestito su un modulo ufficiale intercantonale entrino nel mondo del lavoro e che si possa verificare come siano da esso accettati. Dopo di che, se sarà il caso, si prenderanno misure, ma non prima del 2012.

Nel Ticino, nel 2008 sono stati registrati 86 nuovi contratti nei tirocini biennali di addetto di macelleria, falegname, aiuto metalcostruttore, assistente di manutenzione, addetto dello pneumatico, addetto della tecnica di costruzione, assistente d'ufficio, assistente del commercio al dettaglio, addetto di cucina, addetto d'economia domestica, addetto alla logistica.

Le difficoltà riscontrate nel Ticino sono quelle messe in evidenza per tutta la Svizzera, ossia la difficoltà per i giovani con limitate potenzialità a raggiungere gli obiettivi di formazione dei tirocini biennali, benché gli stessi siano in genere costruiti modularmente e malgrado il supporto del sostegno individuale speciale. A differenza della formazione empirica, in cui gli obiettivi erano adattati alla persona, nel tirocinio biennale essi sono codificati in via generale ai fini anche del conseguimento del certificato federale di formazione pratica mediante il superamento degli esami.

Per contro non ci sono difficoltà riscontrate per quel che riguarda l'offerta di posti. Quantitativamente i nuovi posti di tirocinio biennale corrispondono a quelli della formazione empirica che viene gradualmente sostituita.

Per monitorare la fase di transizione è stato costituito il 30 gennaio 2006 un gruppo di accompagnamento, la cui composizione e i cui obiettivi saranno prossimamente aggiornati.

### Aspetti finanziari

Nell'ultimo rilevamento disponibile dei costi della formazione professionale nei Cantoni, quello del 2007, disponibile sul sito dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, risulta che il Cantone Ticino, con 158.0 mio fr. è al 7° posto per spesa totale e al 5° posto nella spesa pro persona in formazione di base. Il 72% di queste spese, pari a 109.5 mio, va alle scuole. Il 38% delle spese totali, quasi il doppio della media intercantonale, va alle scuole professionali di base a tempo pieno, ciò che colloca il Cantone al 5° posto in classifica. Di conseguenza, solo il 32% della spesa è attribuibile alle scuole degli apprendisti in formazione duale classica, con il tirocinio in azienda, ciò che colloca il Cantone al terz'ultimo posto nella classifica. Il Cantone dedica molte risorse, il 14% della spesa totale, anche alle scuole specializzate superiori, ciò che lo mette al 6° posto nella relativa classifica intercantonale. Infine, grazie all'ampia offerta di formazioni nelle scuole a tempo pieno e agli sforzi del Cantone per il collocamento a tirocinio, il Ticino si colloca fra i Cantoni che percentualmente non spendono molto per il pretirocinio, al contrario dei cantoni con grossi agglomerati urbani (Zurigo, Basilea, Ginevra).

All'art. 15 cpv. 3 viene introdotta la base legale per una tassa di frequenza per le scuole professionali a tempo pieno (art. 13 lett. b, d). Le motivazioni della possibile tassa sono principalmente di natura finanziaria, ev. come strumento di pilotaggio degli accessi: potrebbe riguardare in pratica solo la scuola specializzata (curricolo di scuola specializzata e di maturità specializzata), il liceo artistico e le scuole medie di commercio, ma solo il ciclo di diploma (non quello di maturità professionale commerciale). La tassa non può

essere applicata alle scuole medie professionali, ossia ai curricula che portano alla maturità professionale, in forza dell'art. 25, cpv. 4 LFPr, secondo cui *"l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati."*

#### Modifica formale del testo legislativo del messaggio

##### Art. 1

Occorre correggere l'anno della legge sulla formazione professionale, citata all'art. 1 della Lsp, che è il 2002 e non il 2003.

Per la Commissione speciale scolastica:

Raoul Ghisletta, relatore

Bagutti - Bignasca B. (con riserva) - Boneff -

Bordogna - Cavalli - Chiesa (con riserva) -

Duca Widmer - Franscella - Giudici - Lepori -

Mariolini - Pagani - Pellanda - Polli -

Ramsauer (con riserva) - Salvadè (con riserva)